CAMERA DEI DEPUTATI N. 1989

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUZZELLI, FORA, LIZZADRI, BERNIERI, BARBIERI, SANNICOLÒ e PIERACCINI

Annunziata il 12 giugno 1951

Provvedimenti per l'assicurazione facoltativa di malattia per i piccoli produttori e commercianti presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una delle più vive aspirazioni di numerose categorie di lavoratori indipendenti, piccoli produttori e piccoli commercianti è quella di poter disporre di una adeguata assistenza per i casi di malattie, sia personalmente sia per i proprî familiari. Si tratta di quelle categorie che nella « Relazione della Commissione per la riforma della previdenza sociale » sono così testualmente definite: « quali lavoratori indipendenti devono considerarsi coloro che esplicano un'attività lavorativa in modo autonomo, cioè non alle dipendenze di terzi, e quindi, artigiani, coltivatori diretti, piccoli affittuari, piccoli commercianti, industriali o imprenditori, liberi professionisti, ecc. ». Categorie quindi molto numerose nel nostro paese, ma anche assai differenziate dal punto di vista dei redditi percepiti, in quanto di fronte alla minoranza in grado di godere di redditi di un certo rilievo, sta la grandissima maggioranza degli appartenenti a queste categorie che percepiscono redditi pari, nella media, ed in molti casi inferiori a quelli dei prestatori d'opera subordinati.

In riferimento a queste categorie la commissione ha ritenuto che « in linea di principio, salvo le esclusioni da determinarsi nei riguardi delle diverse forme, la previdenza debba estendersi a tutti i lavoratori indipendenti che traggono in modo esclusivo o in modo prevalente il proprio reddito dal lavoro personale e familiare » (Mozione sulla previdenza per i lavoratori indipendenti approvata nella seduta del 25 luglio 1947).

È questa senza dubbio la giusta soluzione del problema della assistenza per i casi di malattia, nel quadro della riforma della previdenza sociale. In attesa che tale riforma intervenga, le categorie interessate hanno cercato in varî modi di soddisfare a questa esigenza affrontando la questione sia nei suoi aspetti sanitarî, sia nei suoi aspetti economici, con soluzioni di tipo diverso.

Sono state studiate ed introdotte polizze contro le malattie abbinate alla polizza infortuni a vita, che danno diritto ad una diaria per un certo periodo di tempo, da parte di varî istituti assicuratori privati; sono state costituite – ed hanno avuto ed hanno vita gloriosa, anche se tormentata dalle vicende monetarie e dalle manomissioni operate in periodo fascista – società mutue volontarie, casse mutue di previdenza, ecc., con lo scopo di fornire prestazioni economiche in caso di malattia. Caratteristica di quete forme previdenziali volontarie è quella di considerare eventi di malattia, di invalidità, di vecchiaia ecc. unitariamente e di escludere le prestazioni sanitarie.

Altre mutue di categoria hanno assicurato determinate prestazioni sanitarie presso istituti convenzionati, con sanitari legati da pattuizioni particolari, talvolta con ambulatori gestiti direttamente dalle mutue o con sanitari pagati direttamente. Dal punto di vista delle categorie mutuate, può rilevarsi la tendenza al passaggio delle mutue di una sola categoria a quelle di più categorie affini, per evidenti motivi di convenienza.

Può in generale affermarsi, tuttavia, che l'aspetto più debole di tali forme di assistenza consiste nella scarsa efficienza del sistema di prestazioni sanitarie, per la complessità di organizzazione e di controllo che presenta un sistema efficiente e capillare quale è richiesto dalla natura delle prestazioni stesse.

La possibilità di utilizzare a tale riguardo l'organizzazione periferica dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ha incontrato finora un ostacolo nelle disposizioni di legge che regolano l'attività dell'istituto ed escludono la possibilità di assistenza ai « lavoratori indipendenti ». Convenzioni con associazioni di artigiani, di commercianti ecc. sono state studiate in varie province, ma non è stata possibile la loro applicazione, in base alla legislazione vigente in materia.

Ci si propone ora di eliminare questo inconveniente e di dare contemporaneamente inizio all'allargamento del campo di applicazione della tutela previdenziale autorizzando esplicitamente l'I. N. A. M. a stipulare convenzioni con associazioni di artigiani, commercianti, coltivatori diretti per provvedere alla assistenza per i casi di malattie. Con questo si resta, come ovvio, ancora nel campo dell'assicurazione volontaria, ma si consente che venga realizzata con uno dei grandi istituti previdenziali, nell'interesse delle categorie e nell'interesse della tutela e dello sviluppo della previdenza sociale.

L'articolo 1 autorizza l'I. N. A. M. a stipulare apposite convenzioni per provvedere all'assistenza per i casi di malattie, degli artigiani, coltivatori agricoli diretti, commercianti, attribuendo all'ente una facoltà che ha qualche analogia con quella prevista dall'articolo 96 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'articolo 1 fissa inoltre il principio con cui non dovranno aver luogo convenzioni con singoli bensì con associazioni od enti, e che le convenzioni stesse si applicheranno ai rappresentati dagli enti stessi. Sono queste due norme che garantiscono la serietà, la organicità e la praticità delle iniziative, e rendono più semplice il meccanismo amministrativo e tecnico.

L'articolo 2 si limita a stabilire che le convenzioni avranno carattere provinciale o regionale, e che le assistenze previste nelle convenzioni stesse potranno essere diverse a seconda delle situazioni e degli accordi posti in essere localmente. Con questo ampio rinvio alle situazioni e condizioni locali, si intende facilitare al massimo la applicazione della legge, consentendo la massima aderenza alle richieste ed alle possibilità locali.

È quindi vivamente atteso un voto della Camera il quale apra a benemerite categorie di lavoratori indipendenti e di piccoli produttori la via verso un efficiente sistema di assistenza sociale, e consenta un primo passo verso la completa estensione della tutela previdenziale a tutti i lavoratori indipendenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è autorizzato a stipulare, su richiesta di associazioni professionali, casse mutue di malattia, società di mutuo soccorso, convenzioni per provvedere alla assistenza per i casi di malattie degli artigiani, coltivatori agricoli diretti, commercianti rappresentati dagli enti predetti.

ART. 2.

Le convenzioni saranno stipulate provincialmente o regionalmente e fisseranno modalità, condizioni e limiti per la concessione di tutte o di alcune fra le assistenze previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e sue modificazioni.